Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Mercoledì, 2 luglio** — **Numero 156**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1024** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, sino a quando non sieno rispettivamente tradotti in legge e in ogni modo non oltre il 31 luglio 1919, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920 e quindi è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie del fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità degli stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati nelle sedute del 19 giugno 1919 e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1009 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ad agevolare e coordinare l'impianto e l'esercizio di piccole industrie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per agevolare l'esercizio delle piccole industrie esistenti e l'inizio di altre nelle località ove esse possano trovare disponibilità di materie prime non utilizzato altrimenti, al fine di offrire una fonte di guadagno accessorio alle classi lavoratrici e principale agli inabili ad occupazioni gravose, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro provvede:

a) a raccogliere, coordinare e diffondere notizie ed informazioni utili all'incremento delle piccole industrie;

b) ad emanare disposizioni atte a detto incremento;

c) a fornire modelli, campioni di prodotti, nonchè utensili e strumenti adatti a speciali lavorazioni;

d) ad istituire e sussidiare laboratori-modello rispondenti a favorevoli condizioni locali;

e) a coordinare l'attività dei Comitati, di cui all'art. 5 e dei sodalizi, di cui all'art. 9, allo scopo di raggiungere la finalità economica della produzione;

f) a promuovere e sussidiare Associazioni di patronato per il conseguimento dei fini sopra indicati;

g) ad esercitare tutte le attribuzioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto ed in genere ogni altra attività utile per l'incremento delle piccole industrie.

Art. 2.

Presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro è istituito un « Comitato consultivo centrale per le piccole industrie », composto di undici membri, di cui otto da nominarsi con decreto Ministeriale fra le persone competenti nelle piccole industrie delle diverse regioni italiane.

Del Comitato fanno parte di diritto il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale, il capo del servizio dell'industria ed il capo del servizio dell'insegnamento industriale.

Il presidente del Comitato centrale sarà scelto dal ministro dell'industria, commercio e lavoro fra i componenti nominati con decreto Ministeriale.

Tanto il presidente quanto gli altri componenti nominati con decreto Ministeriale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

È in facoltà del ministro per l'industria, commercio e lavoro di aggregare temporaneamente al Comitato persone specialmente adatte alla trattazione di determinati argomenti.

Fermo il disposto degli articoli 10 e 11 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, ai componenti del Comitato centrale, che non risiedono in Roma, compete il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed una indennità di viaggio e di soggiorno di L. 20 giornaliere, computandosi la frazione di giorno come un giorno intero agli effetti dell'indennità stessa.

Art. 3.

Il Comitato centrale di cui all'articolo precedente, ha il compito di:

a) fare proposte al ministro per l'industria, commercio e lavoro per i provvedimenti opportuni in materia;

b) esaminare il risultato dell'opera svolta dai Comitati di cui all'art. 5 e dei sodalizi di cui all'art. 9;

c) dare parere sulla convenienza di istituire detti Comitati per lavorazioni da attuarsi in Italia;

d) proporre direttive ed istruzioni di carattere tecnico ed economico per i Comitati;

e) esprimere pareri sulle altre questioni che fossero sottoposte al suo esame.

Art. 4.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro sceglie fra i componenti del Comitato centrale quattro membri i quali, insieme al capo del servizio dell'industria, costituiranno la Commissione permanente del Comitato stesso.

Detta Commissione ha il compito:

a) di assistere il ministro dell'industria, commercio e lavoro per l'attuazione delle deliberazioni del Comitato centrale:

b) di adempiere, nei casi di minore importanza o nei casi di urgenza, le attribuzioni indicate nell'art. 3;

c) di adempiere le altre attribuzioni che le saranno deferite dal ministro.

Art. 5.

Con decreti del Ministero per l'industria, commercio e lavoro saranno istituiti nei luoghi ritenuti più adatti speciali Comitati, determinandone la competenza per industrie e la circoscrizione, che potrà estendersi anche a più Provincie.

Art. 6.

Con lo stesso decreto di cui all'art. 5 verrà stabilito il numero dei componenti di ciascun Comitato, numero che non potrà essere inferiore a cinque, nè superiore a dodici.

Con successivo decreto saranno nominati i componenti, i quali eleggeranno nel loro seno il presidente.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I Comitati hanno facoltà di valersi, per l'esecuzione delle loro deliberazioni, dell'opera di persone esperte non facenti parte di essi.

Ai componenti dei Comitati ed alle persone di cui al precedente alinea non compete alcuna rimunerazione.

Art. 7.

Spetta a ciascun Comitato di:

a) procurare che gli artieri e gli agricoltori trovino nell'esercizio delle piccole industrie una occupazione accessoria a quella ordinaria e che tale esercizio costituisca l'attività principale per le persone le quali, per età o per inabilità fisica, non siano atte a lavori gravosi;

b) dare consigli ed istruzioni pratiche rispetto alle merci più convenienti a prodursi, ai metodi ed ai mezzi di lavorazione, fornendo al caso modelli e campioni;

c) promuovere l'acquisto in comune di materie prime ed ausiliarie, strumenti ed utensili;

d) agevolare e coordinare la raccolta e la vendita delle merci prodotte, ricercando in modo particolare i mercati più convenienti ed istituendo all'occorrenza magazzini di deposito;

e) promuovere la costituzione delle cooperative, di cui all'art. 11, fra coloro che si dedicano all'esercizio di una stessa piccola industria;

f) assistere i lavoratori in tutte quelle occorrenze in cui l'opera dei Comitati possa manifestarsi utile;

g) porsi in relazione e coordinare la propria attività con quella degli altri Comitati e di altri enti, associazioni e sodalizi aventi analoghi fini;

h) dare informazioni e fare proposte al Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

i) eseguire gli incarichi ad esso affidati dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro:

l) compiere in genere tutti gli atti ritenuti opportuni per lo sviluppo delle piccole industrie;

m) presentare al Ministero dell'industria, commercio e lavoro una relazione annuale sull'opera svolta;

n) proporre la creazione di opportuni insegnamenti nelle scuole professionali dei luoghi ove fioriscono piccole industrie.

Art. 8.

Per esplicare la propria azione a favore delle piccole industrie ciascun Comitato si varrà dei sussidi che il ministro per l'industria, commercio e lavoro potrà assegnargli ogni anno, nonchè degli altri proventi derivanti da contributi ed elargizioni di enti e di privati.

Art. 9.

I cómpiti e le attribuzioni di cui all'art. 7 possono in tutto od in parte essere affidati dal ministro per l'industria, commercio e lavoro ad enti, ad Associazioni e ad altri sodalizi già sorti prima della data di pubblicazione del presente decreto e che abbiano per scopo principale di aiutare le piccole industrie e di offrire con questo ausilio a determinate classi di persone.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro potrà accordare sussidi a detti sodalizi, in misura da determinarsi ogni anno ed in rapporto alla importanza dell'azione che ciascuno di essi dovrà esplicare.

Art. 10.

Per le spese relative all'applicazione del presente decreto sarà provvoduto, per ciascuno degli esercizi 1918 919 e 1919-920, con la somma di L. 550,000 da prelevarsi sui fondi stanziati dal decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 316, al capitolo 105-*quater* dello stato di previsione del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro e ripartibile nella seguente misura:

a) lire 240,000 per sussidi ai Comitati di cui all'articolo 5 ed alle associazioni e sodalizi di cui agli articoli 1, lettera *f*), e 9;

b) lire 290,000 per acquisto di utensili, modelli e simili, per la istituzione ed il funzionamento di laboratori modello, per sussidi alle Cooperative e ad altre Associazioni fra esercenti di piccole industrie ed in genere per sussidi destinati ad incoraggiare lo sviluppo delle piccole industrie:

c) L. 20.000 per spese occorrenti al funzionamento del Comitato centrale e per indagini e studi relativi alle piccole industrie, da compiersi a cura dell'Ispettorato generale dell'industria.

Per l'esercizio finanziario 1920-921 e per ciascuno degli esercizi successivi sarà inscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del citato Ministero la somma di L. 300.000, di cui:

a) L. 120,000 da impiegarsi per sussidi ai Comitati di cui all'art. 5 ed alle Associazioni e sodalizi di cui agli articoli 1, lettera *f*), e 9;

b) L. 160,000 per acquisto di utensili, modelli e simili, per la istituzione ed il funzionamento di laboratori modello, per sussidi alle Cooperative e ad altre Associazioni fra esercenti di piccole industrie ed in genere per sussidi destinati ad incoraggiare lo sviluppo delle piccole industrie;

c) lire 20,000 per spese occorrenti al funzionamento del Comitato centrale e per indagini e studi relativi alle piccole industrie, da compiersi a cura dell'Ispettorato generale dell'industria.

Art. 11.

Le disposizioni ed i benefici sanciti dalla legge 7 luglio 1907, n. 526 saranno applicabili alle Cooperative che si costituiranno fra gli esercenti di piccole industrie nell'intento di conseguire uno o più dei seguenti scopi:

a) fornire ai soci materie prime o strumenti di lavoro;

b) provvedere alla vendita dei prodotti fabbricati dai soci.

Art. 12.

Le materie prime, gli utensili, gli attrezzi e le piccole macchine di cui all'art. 2 lettera *a*) del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, appartenenti alle Amministrazioni militari, potranno essere cedute agli esercenti di piccole industrie a pagamento immediato, rateale e differito. Può essere consentita la riduzione fino al 50 per cento sui prezzi minimi che verranno praticati per le cessioni di detto materiale.

La quantità, la specie dei materiali, i prezzi e le norme di cessione saranno stabiliti dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 1 del decreto Luogotenenziale sopraindicato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CIUFFELLI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1013 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Nostri decreti 13 febbraio 1919, n. 156 e 8 maggio 1919, n. 806;

Su la proposta del ministro segretario di Stato alle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà di sovrimporre all'imposta di ricchezza mobile, dovuta sui redditi mobiliari delle categorie *B*) e *C*), esclusi, per questi ultimi, quelli tassati per rivalsa, accordata alle Provincie ed ai Comuni coi Nostri decreti 13 febbraio 1919, n. 156 e 8 maggio 1919, n. 806, può essere esercitata anche quando contemporaneamente dagli enti predetti sia chiesta e si ottenga l'autorizzazione ad eccedere il limite legale delle sovrimposte fondiarie per lo stesso esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1023 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi dei funzionari delle ferrovie dello Stato, indicati nei quadri di classificazione annessi al regolamento del personale approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, colla elevazione di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sono aumentati, a decorrere dal 1° aprile 1919, delle seguenti misure:

pel grado 6° (ruoli del personale esecutivo) di L. 1800;

pel grado 6° (ruoli del personale degli uffici) e 5° di L. 2500;

pel grado 4° e 3° di L. 3000;

pel grado 2° e 1° di L. 3500.

Oltre l'aumento di cui sopra, è accordato dalla stessa data ai capi deposito superiori (facenti parte del grado 6°) un ulteriore aumento di L. 600 annue.

Art. 2.

Nei casi di passaggio nel grado 6° dai ruoli del personale esecutivo a quelli degli uffici o di promozione al grado 5°, e dai gradi 5° e 3° rispettivamente ai gradi 4° e 2°, successivi all'andata in vigore del presente decreto, verrà corrisposta colla stessa decorrenza della promozione, la differenza tra l'aumento stabilito pel grado da cui il funzionario proviene e quello stabilito pel grado a cui il funzionario è promosso.

In egual modo sarà provveduto in caso di promozione dal grado 7° al grado 6°.

Art. 3.

A partire dal 1° luglio 1919 i funzionari delle ferrovie dello Stato dei primi sei gradi (ruoli degli uffici) concorrono alla ripartizione del fondo di cointeressenza da istituirsi con un assegno pari al 10 0[0 degli stipendi del personale che vi concorre o con altri proventi che saranno stabiliti con apposito decreto.

Analogo provvedimento è adottato con la stessa decorrenza a favore del personale degli uffici di 2ª categoria ed ausiliario, pel quale resta così abolito il compenso per lavoro straordinario.

Le condizioni per concorrere alla ripartizione dei detti fondi e tutte le modalità relative alla applicazione dei suddetti provvedimenti saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Le variazioni di stipendio di cui all'art. 1 del presente decreto non faranno cessare per gli attuali investiti il godimento della indennità di caroviveri stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO. — DE NAVA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 1016 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1835;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel reddito complessivo delle Società cooperative per la costruzione di case, da assoggettarsi all'imposta complementare stabilita col Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1835, non deve essere compreso l'ammontare dei redditi delle case le quali, sebbene tuttora intestate a nome delle Società costruttrici, siano state assegnate con verbale avente data certa anteriore al 1° gennaio 1919 ai singoli soci, anche se questi non saranno investiti della proprietà legale delle case assegnate che quando ne avranno pagato l'intero prezzo di vendita.

Questi redditi devono essere conglobati con quelli iscritti nei ruoli a nome particolare dei soci assegnatari e con questi assoggettati all'imposta se raggiungono il minimo imponibile.

Art. 2.

Agli effetti dell'imposta di cui al precedente articolo, le affittanze agrarie collettive delle quali è cenno nell'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021, non devono essere considerate come unico ente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 1017 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 116, lettera *d*) del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135;

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1654;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per

le finanze, di concerto con quello per il tesoro ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'elenco dei sieri profilattici o curativi indicati nell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1651, come esenti dalla tassa di bollo sulle specialità medicinali di cui agli articoli 107 e seguenti del testo unico delle leggi sul bollo, sono aggiunti il « Siero-vaccino antinfluenza polivante » ed il « Vaccino profilattico polivante contro l'influenza ».

Nessun rimborso spetta per le fascette bollate e per i bollini di abbonamento applicati sui prodotti anzidetti prima dell'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1018 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Su proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino al 30 giugno 1920, è confermata al ministro delle finanze la facoltà conferitagli con il Nostro decreto 3 agosto 1916, n. 965, di derogare alle disposizioni del repertorio della tariffa doganale, relative alla classificazione delle traversine di legno per strade ferrate, autorizzando l'importazione col trattamento del legno comune squadrato anche delle traversine di legno da ebanisti introdotte nel Regno dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1019 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 62-VIII-A. « Spese segrete determinate dagli avvenimenti di Albania »	600,000 —
Cap. n. 62-VIII-B. « Spese d'ogni natura sostenute da rappresentanze di Stati neutri incaricate della tutela degli interessi italiani in territori nemici »	1,000,000 —
Totale	1,600,000 —

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1020 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Reale decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento approvato con Reale decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Visto il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 13 maggio 1919 fra il vice direttore generale dell'ufficio speciale delle ferrovie, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed il legale rappresentante della « Società anonima distribuzioni elettriche Zam-

bellini », per la concessione senza sussidio governativo, della costruzione e dell'esercizio di una tramvia a trazione elettrica da Porto Maurizio ad Oneglia.

Art. 2.

In applicazione dell'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, numero 303, la predetta convenzione sarà registrata a spese della Società concessionaria, col solo pagamento del diritto fisso di cui all'articolo 156 del ricordato testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1022 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 2, 3 e 5 del Nostro decreto 17 novembre 1918, n 1698, sono applicabili ai contratti stipulati dal Ministero per l'agricoltura a tutto il mese di dicembre 1918 per la fornitura, fabbricazione e lavorazione di motoaratrici e parti di ricambio.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — RICCIO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la deliberazione 26 settembre 1910, con la quale il Consiglio provinciale di Chieti stabiliva di cancellare dall'elenco delle strade provinciali il tratto di strada detto Giro degli Oliveti e gli altri tratti di strada adiacenti e non adiacenti, sostituiti dalla variante alla strada Adriatica in contrada Peticcia, costruita in base alla legge 23 luglio 1881, n. 333;

Vista la successiva deliberazione 7 luglio 1911, con la quale la Deputazione provinciale, in esecuzione della precedente deliberazione del Consiglio, stabiliva di procedere alla pubblicazione prescritta per la declassificazione dei tratti Giro degli Oliveti e Vallata Peticcia;

Visto il certificato 25 agosto 1917, con cui il prefetto di Chieti ha attestato che, procedutosi alla pubblicazione delle deliberazioni suddette in tutti i Comuni della Provincia, non sono stati prodotti reclami;

Considerato che, con la costruzione della variante alla strada Adriatica nel comune di Ortona a Mare in contrada Peticcia, eseguita dall'Amministrazione provinciale di Chieti in base alla legge 23 luglio 1881, n. 333, i tratti di strada denominati Giro degli Oliveti e Vallata Peticcia hanno perduto il carattere di provincialità, essendo stati sostituiti dal nuovo tratto stradale;

Considerato che da tale declassificazione nessun danno può derivare alla viabilità della provincia di Chieti, in quanto il nuovo tratto di strada provinciale si è sostituito del tutto ai due tratti che verranno ad essere declassificati:

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge vigente sulle opere pubbliche;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono cancellate dal novero delle provinciali di Chieti i due tratti di strada detti « Giro degli Oliveti » e « Vallata Peticcia » sostituiti dalla variante di recente costruzione in contrada Peticcia.

Il predetto ministro segretario di Stato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza dell'8 giugno 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Forino (Avellino).*

ALTEZZA!

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Avellino pose in luce molteplici irregolarità e deficienze nel funzionamento dell'Amministrazione comunale di Forino.

La gestione della civica azienda era accentrata completamente nel sindaco, il quale sostituiva non di rado le proprie determinazioni a quelle del Consiglio, che convocava a lunghi intervalli per chiedere la ratifica di provvedimenti non soltanto disposti

ma anche già attuati. Di sua iniziativa il sindaco aveva disposta la cessione gratuita di una notevole quantità di legname dei boschi municipali, procurando al Comune un danno considerevole, in vista del quale alcuni contribuenti hanno ottenute dalla Giunta provinciale amministrativa l'autorizzazione a sperimentare a difesa degli interessi dell'ente, l'azione popolare; così il sindaco, senza consultare il Consiglio nè la Giunta, concedeva in locazione un fondo di proprietà del Comune ad un prezzo inferiore a quello offerto da altro aspirante. Nel demanio municipale s'erano verificate considerevoli usurpazioni; gravi irregolarità vennero accertate nell'esecuzione dei lavori pubblici che, senza autorizzazione, venivano eseguiti in economia o per trattativa privata e la cui direzione era affidata mediante compenso ad un assessore.

I servizi pubblici in genere, ed in ispecie quelli dipendenti dalla guerra, erano trascurati ed avevano dato luogo a gravi abusi, rendendo necessario l'invio in luogo di commissari prefettizi per dare esecuzione a provvedimenti delle competenti autorità cui l'Amministrazione rifiutava di uniformarsi.

Tali addebiti furono regolarmente contestati all'Amministrazione, la quale, nelle proprie deduzioni non riuscì a giustificarsi in modo esauriente: e poichè essa, anche per gli elementi che la compongono, non dà affidamento di essere in grado di riparare agli inconvenienti lamentati, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 20 maggio u. s., provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Forino, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Augusto Guerriero è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Mattekovitz*.

Udita la relazione del commissario generale comm. Formica sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per l'affondamento della nave austro-ungarica *Mattekovitz*, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39.775 del Ministero della marina, delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito il difensore il quale ha concluso che piaccia alla Commissione dichiarare la illegittimità della preda e non confiscabile la nave; subordinatamente dichiarare non confiscabile la stessa perchè deve ritenersi di nazionalità e bandiera italiana; all'uopo riaprire l'istruttoria per procedere ai necessari accertamenti; ed ancor più subordinatamente, ove la Commissione pronunci la confisca, disporre perchè con la stessa sentenza si provveda per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito il commissario del Governo il quale ha concluso per l'accoglimento della fatta richiesta salvo sempre il procedimento a termini dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, numero 1014;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Poichè il piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Mattekovitz* (Antonio Sciesa) di tonnellato lordo 1905, nette 1249, appartenente all'ufficio nel porto di Fiume, reclamato dalla Società di navigazione Adria, è altra delle navi mercantili che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè in virtù della facoltà concessa al Ministero della marina dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, la nave era stata requisita e durante la navigazione è stata affondata dal nemico, onde il suo valore è oggi rappresentato dalla indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il caso di perdita a causa di guerra;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711, per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957, a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1º del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità del decreto Ministeriale 15 marzo 1919 che in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 ha disposto la cattura e la confisca di tutte le navi indicate nei due elenchi compresa la nave *Mattekovitz*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi medesime e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per l'indennizzi dei danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto delle genti:

Poichè gli articoli 11 e 12 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1917, n. 600, riportanti le norme della dichiarazione di Londra non

possono impedire l'applicazione dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Poichè la nave deve considerarsi di nazionalità austriaca per la sua bandiera e quindi confiscabile;

Che l'appartenenza della nave ad individui di nazionalità italiana dovrà accertarsi ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, dopo la confisca ed in accoglimento della istanza formulata in udienza dal rappresentante della Società Adria ed accettata dal commissario del Governo;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile austro-ungarica *Matlekovitz* e per essa dell'indennità di assicurazione e requisizione dovuta per il suo affondamento e conseguentemente pronuncia la confisca della indennità medesima per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Ordina procedersi poi agli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Berletti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
Curcio.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Deck* (Angola Scarsellini).

Udita la relazione del commissario delegato comm. Biscaro sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile di bandiera austro-ungarica denominata *Deck* (Angola Scarsellini), compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775, del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito il difensore avv. Vella il quale è costituito nell'interesse della Società di navigazione marittima Adria, che reclama la proprietà del piroscafo ed ha concluso che piaccia alla Commissione dichiarare la illegittimità della preda e non confiscabile la nave *Deck*; subordinatamente dichiarare non confiscabile la detta nave dovendo ritenersi la stessa di nazionalità e bandiera italiana e procedersi agli accertamenti del caso. In via ancora più subordinata conclusse perchè la Società di navigazione marittima Adria si ammessa in prosecuzione di giudizio di ottenere l'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito il commissario del Governo il quale concluse per l'accoglimento della fatta richiesta; aggiungendo di aderire che si prenda atto dell'istanza della Navigazione marittima Adria. perchè si faccia luogo, in prosecuzione di giudizio, all'applicazione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Ritenuto che con ordinanza 8 aprile corrente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto, è stata dichiarata chiusa la istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Poichè il piroscafo di bandiera austro-ungarica denominato *Deck* (Angola Scarsellini) reclamato dalla Società di navigazione marittima Adria, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1915, n. 1711 per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 857 a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposta con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Deck*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

Poichè gli articoli 11 e 12 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1917, n. 600, riportanti le norme della dichiarazione di Londra non possono impedire l'applicazione dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Poichè la nave deve considerarsi di nazionalità austriaca per la sua bandiera, e quindi confiscabile;

Che l'appartenenza della nave ad individui di nazionalità italiana dovrà accertarsi ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, dopo la confisca ed in accoglimento dell'istanza formulata in udienza dal rappresentante la Società Adria ed accettata dal commissario del Governo;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina della nave mercantile austro-ungarica *Deck* presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, numero 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Ordina procedersi poi agli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio.

Il segretario
Curcio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei telefoni.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 settembre 1918:

Castone Bianca nata Balducci, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 25 luglio 1918, e richiamata in attività di servizio dal 1° agosto 1918.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 48).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	582523	10 50	Sura *Pierina* fu Giovanni, minore sotto la tutela di Ferroglio Michele, dom. a Giugliasco (Torino)	Sura *Maria-Pierina* fu Giovanni, minore, ecc. come contro
3.50 % Categ. A	026479	7 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente
3,50 %	333586	665 —	Zannoni *Enrichetta* fu Luigi, nubile, dom. in Castelfranco Veneto (Treviso). Vincolata	Zannoni *Maria-Jole*, detta *Enrichetta*, fu Luigi, nubile, ecc. come contro. Vincolata
»	407274	840 —	Boggio Panià *Maria* di Pietro, minore sotto la patria podestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Boggio Panià Pietro fu Pietro Antonio, dom. a Torino	Boggio Panià *Anna-Maria* di Pietro, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 giugno 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 1 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 1ª quindicina del mese di gennaio 1919.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
17860	70395	Bianchi Renzo (Cottone Salvatore)	« Ghismonda ». Tragedia lirica in due episodi di Leopoldo Carta. Riduzione completa per canto e pianoforte di Salvatore Cottone. (N. di cat. 2099)	Sonzogno (Casa ed. mus.)	Stamperia mus. Gustavo Modiano e C. Milano, 15 settembre 1918. — Rappr. la 1ª volta all'*Adriano*, in Roma il 5 giugno 1917.
17862	70418	Molteni F. R.	« Capriccio di bimba ». Operetta, in tre atti su libretto A. A. Nessi. — Partitura per canto e pianoforte	Società italiana degli autori, Milano	Inedita. — Mai rappresentata.
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
17861	70414	Quaglia Filippo	« Idenga ». Poema di passione in un episodio, per la musica di Gino Scolaris. — Libretto	Albini Tina	Inedito. — Non ancora rappresentato.

Roma, 3 aprile 1919.

Per il Direttore: G. GIULIOZZI.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 2 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 12 settembre 1882, n 1012 (serie 3ª), registrate durante la 2ª quindicina del mese di gennaio 1919.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
17863	70423	Gragnani Emilio	« La vendemmia ». Opera musicale in tre atti su libretto di Eugenio Bettarini. — Depositata la riduzione per canto e pianoforte	Gragnani Emilio	Stabilimento Paoletti Cesare (Ditta) in Brozzi (Firenze), 28 febbraio 1918. — Rappr. la 1ª volta al teatro *Duse* di Bologna il 26 marzo 1918.
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
			. . . .		
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
			. . . .		
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
			. . . .		
			V - Opere coreografiche e mimiche (con o senza musica).		
17864	70539	Carrère Jean	« Bellezza ». Mimodramma in quattro parti	Carrère Jean	Inedito. — Mai rappresentato.

Roma, 4 aprile 1919.

Per il Direttore: G. GIULIOZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 30 giugno 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	85.15	—
3.50 % netto (1902) . . .	77 70	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.00	—

Corso medio dei cambi

del giorno 30 giugno 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 123,03 — Londra 36,78 — Svizzera 146,91 — New York 7,97 — Oro 145,51.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 19 gennaio 1918:

Genitori.

Caldarelli Luigi di Pompeo, soldato, L. 630 — Masiello Ippolita di Albano Giuseppe, id., L. 630 — Scannapietro Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Magnanò Ernesto di Marcello, id., L. 630 — Monnanni Annibale di Guglielmo, id., L. 630 — Freddi Arturo di Angiolo, id., L. 630 — Capelletti Maria di Casartelli Giuseppe, id., L. 630 — Darocchi G. Battista di Giovanni, id., L. 630 — Lodola Angelo di Rodolfo, caporal maggiore, L. 840 — Rizzi Luigi di Antonio, soldato, L. 630 — Tonoli Fortunato di Giovanni, id., L. 630.

Sereni G. Battista di Amedeo, caporale, L. 840 — Rigamonti Angelo di Carlo, soldato, L. 630 — Casfiani Maria di Tosetti Antonio, id., L. 630 — Leviangi Giovanni di Angelo, caporale, L. 840 — Perletti Francesco di Andrea, soldato, L. 630 — Grassi Cesare di Luigi, id., L. 630 — Protettore Vito di Giuseppe, id., L. 630 — Pedraglio Giovelli di Bruno, id., L. 630 — Paramatti Elisa di Fogagnoli Florindo, id., L. 630 — Bernacchia Antonio di

Antonio, soldato, L. 630 — Sala Carlo di Achille, caporale, L. 840 — Maniscalco Baldassarre di Filippo, caporal maggiore, L. 840.

Pandolfi Elisabetta di Caponi Eugenio, id., L. 630 — Ferrari Filippo di Dante e Florindo, id., L. 630 — Gonnellini Adele di Ciabatta Attilio, id., L. 630 — Scarconi Giuseppe di Enrico, caporale, L. 840 — Gagliardi Policarpo di Umberto, sottotenente, L. 1590 — Gallo Annetta di Milla Innocenzo, caporale, L. 840 — Bassi Marsilio di Sabatino, soldato, L. 630 — Biagini Giuseppa di Fabbri Carlo, id., L. 630 — Paluan Massimiliano di Giovanni, id., L. 630 — Maffi Maria di Ferrari Romeo, id., L. 630 — Moretto Antonio di Domenico, id., L. 630 — Bettini Luigi di Lorenzo, id., L. 630.

Morini Francesco di Ferdinando, caporale, L. 840 — Cioti Filippo di Raffaele, soldato, L. 630 — Tulissi Domenico di Luigi, id., L. 630 — Nicoli Giuseppe di Emilio, id., L. 630 — Magistrati Giuseppe di Luigi, id., L. 630 — Bonetti Pietro di Attilio, caporale, L. 840 — Procaccini Pasquale di Luciano, soldato, L. 630 — Lissoni Paolo di Luigi, caporale, L. 840 — Esposito Giovanni di Vincenzo, soldato, L. 630.

Quercia Maria di Ferrante Salvatore, soldato, L. 630 — Sezzi Antonia di Cavagna Attilio, sergente, L 1120 — Marchesi Domenica di Scarsi Francesco, soldato, L 630 — De Lucia Generoso di Pasquale, id., L. 630 — Melis Ilaria di Vitzalis Francesco, id., L. 630 — Compagnucci Angelo di Anastasio, id., L. 630.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del R. Collegio Ghislieri in Pavia

veduto lo statuto organico del R. Collegio Ghislieri, approvato col R. decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV, parte supplementare, e modificato coi RR. decreti 14 maggio 1905, n. CXVII, e 8 giugno 1905, n. CLV, p. s.; veduto il relativo regolamento approvato col R. decreto 17 maggio 1908, n. CCLXII, p. s., e modificato col decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1512, nonchè la propria deliberazione 7 giugno u. sc., n. 601, reca a notizia quanto segue:

I. — Per il prossimo anno accademico 1919-1920 sono vacanti e da conferire otto posti gratuiti di fondazione Ghislieri a giovani ammissibili ad un corso universitario, il quale conduca ad una laurea oppure ad un diploma in ingegneria.

II. — Gli esami di concorso pel conseguimento di tali posti si terranno in Pavia in epoca da destinarsi, dinanzi a Commissioni nominate dal rettore della R. Università, ed i concorrenti saranno a tempo debito avvisati dei giorni nei quali avranno luogo.

III. — Per l'ammissione ai detti esami gli aspiranti dovranno nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio (dalle 10 alle 16) da oggi al 18 agosto p. v, e non più tardi, dirigere o presentare a questa Amministrazione la rispettiva domanda su carta bollata da lire una, indicando l'attuale loro recapito e la facoltà o scuola della R. Università di Pavia a cui intendono inscriversi. Le domande pervenute a questa Amministrazione oltre le ore 16 del giorno 18 agosto p. v., o non corredate dai regolari documenti prescritti, non saranno tenute in considerazione alcuna.

(*Per tutte le altre modalità per l'ammissione e per gli esami rivolgersi alla segreteria del Collegio a Pavia*). 2

PARTE NON UFFICIALE

Il Re d'Italia alla Francia

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 1. — In occasione della firma del trattato di pace S. M. il Re d'Italia ha inviato al presidente della Repubblica francese il seguente telegramma:

« Con l'atto storico testè compiuto a Versailles, la Francia gloriosamente vede coronati gli sforzi eroici ed i sacrifici dolorosi della lunga lotta.

Mi è grato interpretare il sentimento del popolo italiano che, memore del sangue versato insieme sul comune campo di battaglia, fidente nel conseguimento delle proprie rivendicazioni nazionali, partecipa alla gioia della Francia ».

Il presidente Poincaré ha così risposto:

« Ringrazio Vostra Maestà per le sue felicitazioni, come pure per il nuovo omaggio che si è compiaciuta di rendere all'eroismo della Francia e all'immensità dei suoi sacrifici.

Non dubito che l'Italia, con la quale abbiamo fraternamente difeso lo stesso ideale di giustizia e di libertà, raccoglierà ben presto nella pace benefica e gloriosa e nella costituzione definitiva della sua unità nazionale, i legittimi frutti dei suoi sforzi, del suo valore, delle sue vittorie. Essa può contare sull'inalterabile amicizia della Francia ».

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

HELSINGFORS, 30. — Quattordici navi, fra cui incrociatori, hanno partecipato all'attacco contro Vitele.

Le batterie della costa hanno affondato una nave e ne hanno danneggiate altre.

Le truppe bolsceviche hanno occupato e incendiato il villaggio. L'esercito dei volontari si è ritirato a nord di Vitele.

Le truppe bianche hanno ripreso Janitsa ed hanno abbandonato Uskino, Saamacki e Santamacki.

PARIGI, 30. — Il testo dell'accordo ai termini del quale gli Stati Uniti e la Gran Bretagna si obbligano a venire in aiuto della Francia in caso di attacco non provocato da parte della Germania, fu concretato in vari articoli.

LONDRA, 1. — Una informazione dell'*Agenzia Reuter* dice che i bolscevichi continuano l'avanzata sul fronte orientale e sono a pochi giorni di marcia da Perm.

I bolscevichi hanno attraversato il fiume Kama: combattimenti sono impegnati nella regione dell'Oufa superiore ad ovest di Gamalogeff.

Le truppe dell'ammiraglio Koltchak si sono ritirate subendo perdite insignificanti.

L'esercito del generale Denikin, che occupa Kharkoff, continua ad avanzare sul fronte sud.

LONDRA, 1. — Si ha da Kem: Idrovolanti britannici hanno bombardato con successo le posizioni nemiche ed hanno arrecato gravi danni alle organizzazioni militari. Un treno nemico è stato distrutto.

Mitragliatrici nemiche hanno abbattuto due velivoli inglesi; uno è rimasto distrutto. Gli aviatori sono riusciti a tornare nelle nostre linee.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 30. — Domani alle ore 4 il Consiglio supremo degli alleati si riunirà per definire il metodo di lavoro che d'ora innanzi si terrà per l'elaborazione dei vari trattati di pace ancora da concludersi, cioè con l'Austria tedesca, con la Bulgaria e con la Turchia.

In quanto all'Austria tedesca, il trattato di pace è già interamente terminato, eccetto le clausole militari.

PARIGI, 30. — In seguito alla nota degli alleati, la delegazione ottomana ha deciso di lasciare la Francia. Essa partirà mercoledì prossimo.

PARIGI, 30. — Trattati analoghi a quello concluso con la Polonia, il quale ha soprattutto lo scopo di tutelare i diritti delle minoranze, verranno stipulati anche con la Romenia e con la Ceko-Slovacchia.

PARIGI, 30. — In seguito ad uno scambio di vedute dinanzi alla Conferenza della pace fra Simons, ministro degli affari esteri del Belgio, e Van Kernebeck, ministro degli affari esteri dell'Olanda, è stato deciso di nominare una Commissione internazionale di quattordici membri. Ciascuna delle cinque grandi potenze vi sarà rappresentata da due delegati; il Belgio e l'Olanda vi avranno ugualmente due rappresentanti.

PARIGI, 30. — La Delegazione tedesca ha rimesso alla Conferenza per la pace una nota con la quale chiede dove e quando potranno cominciare le conversazioni previste nella convenzione per l'occupazione della riva sinistra del Reno, per stabilire le modalità di applicazione della convenzione stessa.

PARIGI, 1. — È stato comunicato alla stampa il testo del trattato firmato da una parte dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Italia e dal Giappone e dall'altra dalla Polonia. Con questo trattato viene confermato il riconoscimento della Polonia come Stato indipendente e il trasferimento che le fu fatto dei territori già appartenenti all'antico impero tedesco e che ora le sono assegnati.

Col capitolo primo il Governo polacco si impegna di accordare a tutti gli abitanti piena ed intera protezione della vita e della libertà.

Tutti gli abitanti della Polonia avranno diritto al libero esercizio di qualsiasi fede, religione o credenza, le cui pratiche non siano incompatibili con l'ordine pubblico e con i buoni costumi.

La Polonia riconosce come cittadini polacchi i cittadini tedeschi, austriaci, ungheresi e russi domiciliati in Polonia, ma con la riserva di tutte le disposizioni del trattato di pace con la Germania e con l'Austria relative alle persone che hanno preso domicilio in quei territori posteriormente ad una data determinata. Tuttavia le persone di cui sopra, che abbiano più di 18 anni potranno, in condizioni previste, optare per un'altra nazionalità.

Nelle regioni ove risiedono numerosi cittadini polacchi di lingua diversa dalla polacca saranno accordate facilitazioni nelle scuole primarie per assicurare loro l'istruzione nella loro lingua; ma l'insegnamento del polacco sarà obbligatorio anche per essi.

I diritti religiosi degli ebrei sono specialmente tutelati.

Queste stipulazioni saranno poste sotto la garanzia della Società delle nazioni. La Corte permanente di giustizia giudicherà le eventuali controversie.

Il capitolo secondo concerne la rappresentanza diplomatica e le tariffe doganali.

La Polonia accorderà agli alleati la libertà di transito sui suoi territori ed applicherà per essi il regime della nazione più favorita.

La Polonia aderirà a varie convenzioni internazionali per i telegrafi, le ferrovie, la sanità pubblica ecc. Accorderà gli stessi diritti e privilegi agli Stati membri della Società delle nazioni.

La Polonia assumerà la responsabilità della quota spettantele del debito pubblico russo e di tutti gli altri impegni finanziari dello Stato russo.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, a ricordo del soggiorno in Torreano, durante la guerra, ha consegnato al comune di Martignacco la rendita sul debito pubblico di L. 5000, in cartelle al 5 per cento nette.

La rendita sarà devoluta a favore delle cucine economiche di quel Comune.

S. A. R. il Duca di Genova, Luogotenente generale di S. M. il Re, ha ricevuto ieri le LL. EE. i ministri ed i sottosegretari di Stato per la presentazione di rito.

S. A. R. il Principe di Udine, comandante il R. esploratore *Sparviero*, giunto ieri a Taranto, si è recato lo stesso giorno a visitare il comandante del dipartimento, vice ammiraglio Acton.

La batteria Battisti al comune di Trento — Aderendo alla domanda formulata dal senatore Zippel, sindaco di Trento, a nome della cittadinanza, la batteria Battisti da 105, data all'esercito nel febbraio 1918, per sottoscrizione popolare, è stata donata al comune di Trento.

L'offerta è accompagnata da una nobile lettera del ministro Caviglia

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ATENE, 30. — Il Consiglio di guerra ha emesso la sentenza nel processo contro gli organizzatori degli incidenti del 1° dicembre 1916 e dell'attacco contro i distaccamenti alleati, ed ha condannato a morte l'avv. Eslen, l'ex sindaco di Atene Mercourer, il capo degli epistrati Sayas, e l'ex deputato Pesmizoglou.

Il colonnello Costantinopoulos è stato condannato a dieci anni di reclusione e Inglesis, presidente della lega degli epistrati a cinque. Il generale Papolos è stato assolto.

LONDRA, 30. — *Camera dei comuni.* — Rispondendo ad una interrogazione relativa all'ex Kaiser, il segretario per gli affari esteri ha dichiarato che i governi alleati, pel tramite dei loro rappresentanti all'Aja, hanno fatto passi presso il governo olandese dimostrando a questo la necessità di prendere efficaci misure per prevenire una partenza dall'Olanda dell'ex Kaiser.

LONDRA, 1. Diecimila metallurgici si sono messi in sciopero nel Galles meridionale e nella contea di Monmonth, perchè i padroni hanno rifiutato gli aumenti di salari richiesti. Gli operai hanno rifiutato l'arbitrato.

Camera dei comuni. — Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, rispondendo ad una interrogazione, ha detto che il nuovo Stato jugoslavo è stato riconosciuto ufficialmente.

Per ciò che concerne l'entrata dei montenegrini in questa nuova unione, purchè si esprimano in tale senso e ne formulino le condizioni, il sottosegretario di Stato ha detto che tale questione non è stata trattata.

Rispondendo ad un'altra interrogazione, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha detto che da quando il Re Nicola ha lasciato il Montenegro un movimento si è esteso in un gran numero di importanti centri montenegrini, che si sono dichiarati favorevoli all'unione del loro paese con il nuovo Stato jugoslavo in una forma tale che il mantenimento dell'attuale dinastia sarebbe impossibile.

Questa parte della popolazione montenegrina ritiene che il re Nicola ed i ministri da lui nominati fra i suoi aderenti personali non sono l'espressione del sentimento e dei voti del paese.

Il governo britannico ha motivo di ritenere che tale opinione sia ben fondata e, per giungere ad una soluzione, ha inviato nel Montenegro un commissario speciale nella speranza che egli riuscirà a farsi un concetto dei veri desideri del popolo montenegrino nei riguardi del suo avvenire.

Il governo britannico è animato da sentimenti di viva simpatia verso i montenegrini ed ha fiducia in essi.

La decisione presa, relativamente al viaggio del conte Salis a Cettigne, fu dettata unicamente dal vivo desiderio del governo di assumere informazioni sul posto, più circa i desiderii del popolo montenegrino stesso che sui sentimenti della dinastia.

Bonar Law annuncia che il governo si propone di celebrare ufficialmente la pace il 19 corrente. Saranno organizzate a Londra, in questa occasione, feste commemorative, alle quali saranno rappresentati l'esercito, la marina, l'aeronautica e gli altri servizi ausiliari, tra cui la marina mercantile. Saranno invitate a prendervi parte anche le truppe americane giunte oggi a Londra.

AMERONGEN, 1. — L'ex-Kaiser farebbe preparativi per una prossima partenza. Egli avrebbe acquistato una casa ad Annhem. Sono state prese misure di polizia severissime. L'accesso alle vicinanze del castello è proibito ai curiosi.

PARIGI, 1. — La Camera ha approvato l'affissione dei discorsi pronunciati ieri dal presidente del Consiglio Clémenceau e dal presidente della Camera Deschanel.

STOCCOLMA, 1. — Lunedì sera è cominciato lo sciopero nazionale dei tipografi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.